



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

Settore V - Politiche Sociali e del Lavoro, Pubblica Istruzione, Asili Nido, Sport, Cultura, Biblioteca.

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 - ANNO 2025

Richiamato l'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.06.1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo.

Vista la Deliberazione n. 36/36 del 09/07/2025 "*Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. (art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431) Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi.*"

RENDE NOTO

che a partire dalle ore 00:00 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo decorre **dal 1° gennaio dell'anno 2025** e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2025. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

ART. 1- REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Per l'ammissione al presente Bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

A. residenza anagrafica nel Comune di MONSERRATO e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il periodo per il quale si chiede il contributo. **La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo;**

B. cittadinanza:

- possesso della cittadinanza italiana;
- possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno superiore a due anni, in corso di validità (ai sensi dell'art.5 lettera d del D.lgs. 286/1998e ss.mm.ii.) e

attività lavorativa oppure permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità.

C. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad una unità immobiliare di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali: A1, A8 e A9) o pubblica, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente ed ubicato nel Comune di Monserrato (tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione), regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o in regime di "cedolare secca". Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e titolari di contratti di locazione transitoria.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2025.

I richiedenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati anche se non più residenti nello stesso comune.

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA E SONO ESCLUSI DAL CONTRIBUTO:

- titolari di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

- assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989;

- nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del **diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. E' comunque ammesso al bando il componente del nucleo familiare nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene;

D. Aver presentato all'INPS la D.S.U. ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, e avere ricevuto dallo stesso INPS l'attestazione ISEE ORDINARIO, la D.S.U. deve risultare già presentata al momento della richiesta di rimborso e comunque entro e non oltre la data del 16 ottobre 2025, obbligatorio. Si raccomanda agli utenti di verificare la conformità dell'ISEE ordinario prima della presentazione dell'istanza come previsto dalle linee guida per la compilazione Inps 2025, con particolare riferimento alla composizione del nucleo anagrafico come definito dalle stesse linee guida Isee 2025.

- ART. 2 – REQUISITI ECONOMICI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti **requisiti di reddito**:

FASCIA "A": ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad **€ 15.563,86 euro** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

FASCIA "B": ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 16.828,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

N.B. si specifica che la certificazione ISEE è riferita all'anno 2025.

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il contributo deve essere richiesto da uno degli intestatari del contratto di locazione, appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio;

La presentazione della domanda potrà essere effettuata **ESCLUSIVAMENTE ONLINE attraverso il sito internet del comune di MONSERRATO.**

L'accesso al portale di compilazione della domanda potrà avvenire esclusivamente tramite autenticazione con SPID-CIE da parte di uno degli intestatari del contratto di locazione.

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE le domande e i relativi documenti che perverranno con altre modalità di invio presso gli Uffici dei Servizi Sociali o attraverso posta elettronica semplice o certificata (PEC).

Alla domanda online di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia del contratto di locazione con allegato il versamento dell'imposta di registro relativa all'intero anno 2025 (Mod. F23) o della documentazione relativa all'adesione al regime fiscale della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 23/2011. **(OBBLIGATORIO A PENA DI ESCLUSIONE);**
- modulo di autocertificazione per morosità e delega di pagamento a favore del Locatore (da compilarsi a cura del Proprietario dell'immobile e sottoscritto per accettazione dal Locatario)
- copia del codice IBAN sul quale si chiede l'accredito delle somme. Il citato codice potrà essere intestato ad una terza persona purché corredato dalla relativa delega e la carta d'identità del delegato. ***N.B. Non saranno accettati codici iban di Libretti postali o altre modalità di pagamento.**

ART. 4- MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE RICEVUTE

Le ricevute, relative al pagamento delle mensilità per l'anno 2025, dovranno pervenire esclusivamente online come da ART. 3 del presente bando, dal 10 DICEMBRE 2025 al 31 GENNAIO 2026 pena L'ESCLUSIONE ONLINE attraverso il sito internet del comune di MONSERRATO. La mancata presentazione entro la data del 31/01/2026 delle ricevute comporterà la decadenza definitiva dal contributo ad integrazione dei canoni dilocazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431/98 - anno 2025.

La parziale presentazione delle ricevute comporta la riparametrazione del contributo relativamente al numero di ricevute presentate.

Le ricevute di pagamento del canone di locazione presentate dovranno indicare il numero e la data di emissione, dovranno essere corredate da marca da bollo per ogni ricevuta, con firma leggibile del locatore. In alternativa potrà essere prodotta la fotocopia del bonifico di pagamento effettuato. In caso di ricevuta unica è necessario allegare fotocopia del documento del locatore o di chi quietanza. E' possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, resa da parte del proprietario dell'immobile con allegata fotocopia del documento d'identità di quest'ultimo.

La decadenza per mancata presentazione delle ricevute ai sensi del presente articolo viene comunicata in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva.

ART. 5 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

Il Comune, in base alla documentazione presentata di cui all' ART. 3, procede all'istruttoria delle domande pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l'indicazione degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi), secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sono collocati nella graduatoria articolata nelle diverse fasce, secondo l'ordine decrescente della diversa percentuale di incidenza del rapporto canone/valore ISEE.

Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di posizione in graduatoria, prevale la maggiore percentuale di incidenza canone/ISEE (con indicazione di due cifre oltre la virgola).

La pubblicazione degli elenchi provvisori degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt.8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detti elenchi, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune di Monserrato per 10 giorni consecutivi.

Entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nel Sito Istituzionale del Comune di Monserrato, gli interessati possono inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa indirizzata all'Ufficio dei Servizi Sociali con le modalità che verranno indicate con successivo atto. Entro lo stesso termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Sito Istituzionale del Comune di Monserrato, gli ammessi con riserva dovranno, pena esclusione, presentare le INTEGRAZIONI richieste dal Servizio Sociale, secondo le modalità che verranno indicate nel provvedimento di approvazione degli elenchi provvisori.

Le Opposizioni e le Integrazioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.

Il Comune provvederà all'approvazione degli elenchi definitivi a seguito della trasmissione alla RAS del fabbisogno per l'anno 2025 e alla successiva acquisizione delle ricevute dei canoni di locazione effettivamente corrisposti dai beneficiari, nei limiti delle risorse regionali effettivamente assegnate al Comune di Monserrato.

La pubblicazione degli elenchi definitivi degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt.8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione dal Dirigente del Settore V delle Politiche Sociali ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 6 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

- 1) Per i concorrenti inseriti nella fascia A) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 14%** dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque **fino ad un massimo di €3.098,74 annui**.
- 2) Per i concorrenti inseriti nella fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 24%** dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque **fino ad un massimo di**

€2.320,00 annui.

3) Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo: ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
canone annuo effettivo = € 3.600,00 - canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00
ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = 2.200,00.

La collocazione in graduatoria provvisoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando la liquidazione subordinata all'effettivo trasferimento e all'entità delle risorse regionali e alla presentazione delle ricevute attestante il pagamento dei canoni di locazione annualità 2025.

ART. 7 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

E' ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo spettante e fatte salve eventuali disposizioni statali contrarie.

ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato solo dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna, ed in misura proporzionale al finanziamento erogato.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Ai sensi dell'art.11 della Legge 431/98, i contributi integrativi destinati ai conduttori vengono, solo in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. Lo stato di morosità deve essere accertato mediante autocertificazione, rilasciata sia dal conduttore che dal locatore, con la quale si attestano i mesi di morosità relativi all'anno 2024.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria **ESCLUSIVAMENTE attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione e allegando copia del relativo codice IBAN.

In caso di delega, il conto corrente potrà essere intestato ad una terza persona diversa dal richiedente, purché corredato dallarelativa delega e la carta d'identità del delegato.

Non saranno accettati Codici Iban di Libretti postali o altre modalità di pagamento.

ART. 9 – CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di affitto, regolarmente presentate ai sensi dell'art. 6, è assegnato agli eredi in possesso di opportuna certificazione da presentare al Comune.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo viene assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Questo requisito viene valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto al reddito imponibile. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

ART. 10 – AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVE AI REQUISITI. CONTROLLI

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie e di quelle degli organi statali competenti, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto disposto dal DPR n.445 del 28.12.2000, il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente bando e previste dalla norma.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 11 – INFORMATIVA

L'atto di informazione ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante del modulo di domanda e dovrà essere datato e sottoscritto dal partecipante al bando in oggetto.

Il responsabile interno del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore V delle Politiche Sociali – Dott. Antonello Madau

INFORMAZIONI

Per richiedere eventuali chiarimenti e/o comunicare eventuali problematiche riscontrate nella fase di compilazione dell'istanza, si chiede di inviare una mail, con indicazioni del nome e cognome della persona interessata e problematica riscontrata, al seguente indirizzo: servizi-sociali@comune.monserrato.ca.it

Tali comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre 5 giorni prima della scadenza del presente avviso; in caso di richieste di chiarimenti e/o segnalazioni problematiche inviate dopo tale termine, non è garantita la risposta da parte dell'Ufficio.

Si ricorda agli interessati che per procedere al caricamento delle istanze nella piattaforma online è sempre attivo il Servizio Sportello dei Cittadini, previo appuntamento.

Ufficio Informativo dei Servizi Sociali - Stanza numero 12, Piano Terra, Via San Lorenzo 1

servizi-sociali@comune.monserrato.ca.it

Sportello al pubblico

- Lunedì delle ore 10.00 alle ore 11.00 - Martedì delle ore 16.00 alle ore 17.00 –
- Mercoledì delle ore 10.00 alle ore 11.00 - Venerdì delle ore 10.00 alle ore 11.00

SPORTELLO DEI CITTADINI

Sede comunale di Piazza San Lorenzo n. 1, Monserrato, Piano Terra, nei giorni di martedì e mercoledì, dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30. Lo sportello offre servizio informativo e di supporto alla compilazione dell'istanza a decorrere dal 1 settembre 2025.

Tel. 0705792253 – 3770942513 losporellodeicittadini@asceonlus.org

RACCOMANDAZIONI SPORTELLO ISTANZE ON LINE CITTADINO.

- Il primo aspetto importante è la compilazione corretta dei campi dell'istanza, facendo attenzione alle note inserite nella compilazione.
- La procedura è compatibile con qualsiasi browser, ma nel caso in cui si riesca a compilare l'istanza con un browser magari si consiglia di provare con un altro.
- I browser più conosciuti sono: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Opera.
- prima della compilazione della domanda verificare la sussistenza e il possesso dei requisiti di ammissione riportati nel bando a disposizione sul sito.
-

Monserrato lì 10.09.2025

**Il Responsabile del V Settore
Dott. Antonello Madau**